



# ***CORSO GESTORI CRISI DI IMPRESA***

## **LE AZIONI REVOCATORIE**

**25/11/2025**

**Dott. Alessandro Lupia**

# REVOCATORIA ORDINARIA E FALLIMENTARE



Profilo	Revocatoria ordinaria (2901 c.c.)	Revocatoria fallimentare
Chi la esercita	Creditori individuali	Curatore fallimentare (o commissario liquidatore)
Finalità	Tutelare il singolo creditore	Ripristinare la par condicio creditorum e reintegrare la massa attiva
Presupposto soggettivo	Dolosa preordinazione del debitore + consapevolezza del terzo (nei negozi onerosi)	Presunzioni legali di conoscenza dell'insolvenza.
Presupposto oggettivo	Eventus damni: l'atto deve arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore	Atto pregiudizievole alla massa, tipicamente avvenuto in un periodo sospetto
Atti colpiti	Qualsiasi atto dispositivo pregiudizievole	Solo categorie tipizzate (pagamenti preferenziali, atti gratuiti, garanzie, ecc.)
Periodo sospetto	Nessun limite temporale rigido	6 mesi, 1 anno o 2 anni prima del fallimento (a seconda dell'atto)
Effetti	Atto inefficace solo verso il creditore attore	Atto inefficace verso la massa: il bene torna nella massa attiva
Natura giuridica	Azione personale del creditore	Azione collettiva di massa
Termine di prescrizione	5 anni dall'atto	5 anni dalla dichiarazione di fallimento (non dalla data dell'atto)
Transigibilità	Libera tra creditore e terzo	Limitata: richiede autorizzazione del giudice delegato (art. 35 L.Fall.)



## PRESUPPOSTO GENERALE

- Atto compiuto dal debitore prima della sentenza
- Atto pregiudizievole per i creditori e quindi lesivo della *par condicio creditorum*
- Atto volto a diminuire la massa attiva o a favorire un creditore



## FINALITA'

- Evitare il depauperamento del patrimonio
- Impedire favoritismi verso alcuni creditori
- Reintegrare i beni nella massa attiva per distribuirli proporzionalmente



## RIFERIMENTI NORMATIVI

- Codice Civile art. 2901
- Legge Fallimentare (R.D. 267/1942) artt. 64-70
- CCII ( D. Lgs. 14/2019) artt. 166-170

## ATTI REVOCABILI

- Atti revocabili senza necessità di provare la conoscenza dell'insolvenza (Art. 67, co. 1 LF ed Art. 166, co. 2, CCII)
- Atti revocabili con presunzione di conoscenza dell'insolvenza (Art. 67, co. 2 LF ed Art. 166, co. 3, CCII)
- Rimesse bancarie (Art. 70, LF ed Art. 170, CCII)



## ATTI NON REVOCABILI

- Atti di ordinaria amministrazione
- Pagamenti in corso d'uso effettuati con modalità e tempi regolari
- Vendite a giusto prezzo per esigenze dell'impresa
- Rimesse su conto corrente che non riducono stabilmente lo scoperto
- Stipendi e salari dei dipendenti
- Atti realizzati secondo piani attestati o accordi di ristrutturazione (se conformi alla legge)



## EFFETTI

- L'atto è valido tra le parti ma inefficace verso la massa
- Il terzo deve restituire quanto ricevuto, comprensivo di frutti ed interessi
- Il credito derivante dalla restituzione viene ammesso al passivo



# ONERE DELLA PROVA

## Per il Curatore:

- *periodo sospetto*
- *tipologia dell'atto*
- *il pregiudizio per la massa*
- *la conoscenza dell'insolvenza per i negozi onerosi effettuati entro l'anno dalla sentenza*

## Per il terzo:

- *buona fede*
- *corrispettivo congruo*
- *manca di pregiudizio*
- *sussistenza dei presupposti di non revocabilità*



# LEGGE FALLIMENTARE/CODICE DELLA CRISI

- Struttura e contenuto simili
- Il CCII rafforza la tutela per gli atti compiuti attraverso strumenti di composizione della crisi (accordi e piani attestati) e operazioni coerenti con strumenti di allerta
- Periodi sospetti e categorie restano sostanzialmente i medesimi



[www.odcec.torino.it](http://www.odcec.torino.it)

[www.linkedin.com/company/odcec-torino/](https://www.linkedin.com/company/odcec-torino/)

[www.youtube.com/channel/UCBUHnLEOEHA6YY-MLr8vG8A/videos](https://www.youtube.com/channel/UCBUHnLEOEHA6YY-MLr8vG8A/videos)